

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 78 del 4 agosto 2011

Riassetto della rete dei punti nascita a seguito di valutazione del rischio clinico dei singoli punti nascita. Modifiche dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie interessate alla riorganizzazione dei punti nascita. Obiettivi G1 S4.12 e G1 S4.13 – Presa d'atto disattivazione punto nascita del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore dell'ASP di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009, avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 – Approvazione», successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO che

— l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo «sono vincolanti, ai

sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n. 191/09 il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il gen. dott. Luciano Pezzi e il dott. Giuseppe Navarra sono stati nominati sub commissari per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarra ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dall'1/2/2011.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 maggio 2011, con la quale il dott. Luigi D'Elia è stato nominato sub commissario per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, in sostituzione del dott. Giuseppe Navarra.

VISTO l'art. 17, co. 4, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni nella L. 15/7/2011 n. 111.

VISTO il D.P.G.R. n. 26 del 16 novembre 2010 avente ad oggetto «Riassetto della rete dei punti nascita a seguito di valutazione del rischio clinico dei singoli punti nascita» che individuava i punti nascita da disattivare in aderenza alle direttive OMS.

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 17 gennaio 2011 avente ad oggetto «Modifiche dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie interessate alla riorganizzazione dei punti nascita» con il quale si individuavano le date di cessazione dell'attività per ogni struttura già individuata dal succitato D.P.G.R..

CONSIDERATO:

— che il punto nascita del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore, facente parte dell'ASP di Cosenza, rientrava fra i punti nascita oggetto di disattivazione;

— che nella riunione con i Direttori generali delle AASSPP, tenuta dalla struttura commissariale in data 25 luglio 2011, sono emersi elementi rilevanti del piano di attuazione del D.P.G.R. 18/2010 nell'ASP di Cosenza;

— che con nota n. 699/SC del 26 luglio 2011 è stato richiesto agli stessi Direttori generali delle AASSPP di evidenziare in un atto deliberativo l'impegno profuso nell'attuazione del D.P.G.R. 18/2010.

VISTA la Delibera n. 99/2011 del Commissario straordinario dell'ASP di Cosenza recante «Disattivazione punto nascita allocato nella struttura di San Giovanni in Fiore» con la quale si attesta la cessazione dell'attività del punto nascita di San Giovanni in Fiore a far data dal 31 gennaio 2011.

VISTO il D.P.G.R. n. 10 del 31 gennaio 2011 avente ad oggetto «Revoca all'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accREDITAMENTO provvisorio del punto nascita del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore (CS)» con decorrenza immediata.

PRESO ATTO che i succitati provvedimenti sono coerenti con i D.P.G.R. riguardanti la cessazione delle attività dei punti nascita.

PRESO ATTO dei provvedimenti di ricollocazione funzionale del personale in esubero derivante dalla cessazione della predetta attività anche attraverso l'intesa fra Azienda sanitaria provinciale ed Azienda ospedaliera di Cosenza formalizzata con deliberazione n. 1839/2011 del Commissario straordinario dell'ASP di Cosenza.

RITENUTO, per quanto sopra, che si sia concorso al raggiungimento degli obiettivi G1 S4.12 e G1 S4.13 del piano di rientro con la disattivazione del punto nascita del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore.

CONSIDERATO che in sede di riunione congiunta del Tavolo tecnico e del Comitato LEA del 19 luglio 2011 sono stati chiesti chiarimenti relativi alle azioni che le Aziende devono porre in essere in caso di percentuali di parti cesarei superiori al 35% e le misure sanzionatorie che saranno adottate nei confronti dei punti nascita inadempienti.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

Di prendere atto della cessazione dell'attività del punto nascita del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore dell'ASP

di Cosenza a far data dal 31 gennaio 2011 nonché degli atti consequenziali in narrativa citati.

Di rinviare ad un successivo decreto l'individuazione delle misure sanzionatorie che le Aziende dovranno adottare nei confronti dei punti nascita in attività nelle strutture ospedaliere che non rispetteranno il limite del 35% dei parti cesarei, sul numero annuo complessivo, previsto dal D.P.G.R. n. 36/2011.

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere.

Di dare mandato alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 4 agosto 2011

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 79 del 4 agosto 2011

Riassetto della rete dei punti nascita a seguito di valutazione del rischio clinico dei singoli punti nascita. Modifiche dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie interessate alla riorganizzazione dei punti nascita. Obiettivi G1 S4.12 e G1 S4.13 – Presa d'atto disattivazione punto nascita del presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo dell'ASP di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della re-

gione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009, avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 – Approvazione», successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO che

— l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo «sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n. 191/09 il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il gen. dott. Luciano Pezzi e il dott. Giuseppe Navarra sono stati nominati sub commissari per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarra ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dall'1/2/2011.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 maggio 2011, con la quale il dott. Luigi D'Elia è stato nominato sub commissario per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, in sostituzione del dott. Giuseppe Navarra.

VISTO l'art. 17, co. 4, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni nella L. 15/7/2011 n. 111.

VISTO il D.P.G.R. n. 26 del 16 novembre 2010 avente ad oggetto «Riassetto della rete dei punti nascita a seguito di valutazione del rischio clinico dei singoli punti nascita» che individuava i punti nascita da disattivare in aderenza alle direttive OMS.

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 17 gennaio 2011 avente ad oggetto «Modifiche dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie interessate alla riorganizzazione dei punti nascita» con il quale si individuavano le date di cessazione dell'attività per ogni struttura già individuata dal succitato D.P.G.R..

CONSIDERATO:

— che il punto nascita del presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo, facente parte dell'ASP di Reggio Calabria, rientrava fra i punti nascita oggetto di disattivazione;

— che nella riunione con i Direttori generali delle AASSPP, tenuta dalla struttura commissariale in data 25 luglio 2011, sono emersi elementi rilevanti del piano di attuazione del D.P.G.R. 18/2010 nell'ASP di Reggio Calabria;

— che con nota n. 699/SC del 26 luglio 2011 è stato richiesto agli stessi Direttori generali delle AASSPP di evidenziare in un atto deliberativo l'impegno profuso nell'attuazione del D.P.G.R. 18/2010.

VISTA la Delibera n. 461/2010 del Commissario straordinario dell'ASP di Reggio Calabria con la quale, preso atto del D.P.G.R. n. 26/2010, si dispone la disattivazione del punto nascita del presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo a far data dall'1 marzo 2011.

VISTO il D.P.G.R. n. 16/2011 recante «Revoca all'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accreditamento del punto nascita del presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo (RC). Obiettivo G1.S4.13» con decorrenza 1 marzo 2011.

PRESO ATTO che i succitati provvedimenti sono coerenti con i D.P.G.R. riguardanti la disattivazione dei punti nascita.

PRESO ATTO dei provvedimenti di ricollocazione funzionale del personale in esubero derivante dalla cessazione della predetta attività anche attraverso la formale intesa, sottoscritta in data 11 gennaio 2011, fra Azienda sanitaria provinciale ed Azienda ospedaliera di Reggio Calabria.

RITENUTO, per quanto sopra, che si sia concorso al raggiungimento degli obiettivi G1 S4.12 e G1 S4.13 del piano di rientro con la disattivazione del punto nascita del presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo.

CONSIDERATO che in sede di riunione congiunta del Tavolo tecnico e del Comitato LEA del 19 luglio 2011 sono stati chiesti chiarimenti relativi alle azioni che le Aziende devono porre in essere in caso di percentuali di parti cesarei superiori al 35% e le misure sanzionatorie che saranno adottate nei confronti dei punti nascita inadempienti.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

Di prendere atto della cessazione dell'attività del punto nascita del presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo dell'ASP di Reggio Calabria far data dall'1 marzo 2011 nonché degli atti consequenziali in narrativa citati.

Di rinviare ad un successivo atto l'individuazione delle misure sanzionatorie che le Aziende dovranno adottare nei confronti dei punti nascita in attività nelle strutture ospedaliere che non rispetteranno il limite del 35% dei parti cesarei, sul numero annuo complessivo, previsto dal D.P.G.R. n. 36/2011.

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere.

Di dare mandato alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 4 agosto 2011

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 80 del 4 agosto 2011

Riassetto della rete dei punti nascita a seguito di valutazione del rischio clinico dei singoli punti nascita. Modifiche dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie interessate alla riorganizzazione dei punti nascita. Obiettivi G1 S4.12 e G1 S4.13 – Presa d'atto disattivazione punto nascita del presidio ospedaliero di Acri dell'ASP di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009, avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 – Approvazione», successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO che

— l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo «sono vincolanti, ai

sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n. 191/09 il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il gen. dott. Luciano Pezzi e il dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub commissari per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dall'1/2/2011.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 maggio 2011, con la quale il dott. Luigi D'Elia è stato nominato sub commissario per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, in sostituzione del dott. Giuseppe Navarria.

VISTO l'art. 17, co. 4, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni nella L. 15/7/2011 n. 111.

VISTO il D.P.G.R. n. 26 del 16 novembre 2010 avente ad oggetto «Riassetto della rete dei punti nascita a seguito di valutazione del rischio clinico dei singoli punti nascita» che individuava i punti nascita da disattivare in aderenza alle direttive OMS.

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 17 gennaio 2011 avente ad oggetto «Modifiche dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie interessate alla riorganizzazione dei punti nascita» con il quale si individuavano le date di cessazione dell'attività per ogni struttura già individuata dal succitato D.P.G.R..

CONSIDERATO:

— che il punto nascita del presidio ospedaliero di Acri, facente parte dell'ASP di Cosenza, rientrava fra i punti nascita oggetto di disattivazione;

— che nella riunione con i Direttori generali delle AASSPP, tenuta dalla struttura commissariale in data 25 luglio 2011, sono emersi elementi rilevanti del piano di attuazione del D.P.G.R. 18/2010 nell'ASP di Cosenza;

— che con nota n. 699/SC del 26 luglio 2011 è stato richiesto agli stessi Direttori generali delle AASSPP di evidenziare in un atto deliberativo l'impegno profuso nell'attuazione del D.P.G.R. 18/2010.

VISTA la Delibera n. 1533/2011 del Commissario straordinario dell'ASP di Cosenza recante «Recepimento D.P.G.R. n. 17 del 20 febbraio 2011 – Revoca dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accreditamento del punto nascita del presidio ospedaliero di Acri e sua disattivazione dall'1 maggio 2011».

VISTO il D.P.G.R. n. 17/2011 avente ad oggetto «Revoca all'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accreditamento del punto nascita del presidio ospedaliero di Acri (CS). Obiettivo G1.S4.13» con decorrenza 1 maggio 2011.

PRESO ATTO che i succitati provvedimenti sono coerenti con i D.P.G.R. riguardanti la cessazione delle attività dei punti nascita.

PRESO ATTO dei provvedimenti di ricollocazione funzionale del personale in esubero derivante dalla cessazione della predetta attività anche attraverso l'intesa fra Azienda sanitaria provinciale ed Azienda ospedaliera di Cosenza formalizzata con deliberazione n. 1839/2011 del Commissario straordinario dell'ASP di Cosenza.

RITENUTO, per quanto sopra, che si sia concorso al raggiungimento degli obiettivi G1 S4.12 e G1 S4.13 del piano di rientro con la disattivazione del punto nascita del presidio ospedaliero di Acri.

CONSIDERATO che in sede di riunione congiunta del Tavolo tecnico e del Comitato LEA del 19 luglio 2011 sono stati chiesti chiarimenti relativi alle azioni che le Aziende devono porre in essere in caso di percentuali di parti cesarei superiori al 35% e le misure sanzionatorie che saranno adottate nei confronti dei punti nascita inadempienti.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

Di prendere atto della cessazione dell'attività del punto nascita del presidio ospedaliero di Acri dell'ASP di Cosenza a far

data dall'1 maggio 2011 nonché degli atti consequenziali in narrativa citati.

Di rinviare ad un successivo atto l'individuazione delle misure sanzionatorie che le Aziende dovranno adottare nei confronti dei punti nascita in attività nelle strutture ospedaliere che non rispetteranno il limite del 35% dei parti cesarei, sul numero annuo complessivo, previsto dal D.P.G.R. n. 36/2011.

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere.

Di dare mandato alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 4 agosto 2011

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 81 del 4 agosto 2011

Piano Regionale di controllo del Benessere Animale per il quadriennio 2011-2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Ser-

vizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009.

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009, avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 – Approvazione», successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/2/2010.

PRESO ATTO che

— l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo «sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria»;

— l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n. 191/09 il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano.

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari

programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il gen. dott. Luciano Pezzi e il dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub commissari per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dall'1/2/2011.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 maggio 2011, con la quale il dott. Luigi D'Elia è stato nominato sub commissario per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, in sostituzione del dott. Giuseppe Navarria.

VISTO l'art. 17, co. 4, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni nella L. 15/7/2011 n. 111.

VISTO il DPGR n. 58 del 12 luglio recante «Task force per la medicina veterinaria. Obiettivo SVET» che pone detta task force alle dirette dipendenze del sub Commissario dott. Luigi D'Elia per il perseguimento dell'intervento di cui sub 8) della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2011 e precisamente per l'adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti attualmente insufficienti.

ATTESO che il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza Degli Alimenti, del Ministero della Salute, con nota DSVET n. 5269 del 26/10/2010 avente per oggetto «Piano di Rientro Regione Calabria anno 2010», elencava una serie di inottemperanze dei Servizi Veterinari della Regione Calabria, tra cui il mancato controllo del benessere degli animali negli allevamenti in esecuzione del Piano Nazionale per il Benessere Animale (PNBA).

VISTI:

— il D.Lgs. 533/92 attuazione della Dir. 91/629/CEE relativo a norme minime per la protezione dei vitelli

— il D.Lgs 534/92 attuazione della Dir. 91/630/CEE relativo a norme minime per la protezione dei suini

— il D.Lgs 146/01 attuazione della Dir. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

— il D.Lgs 267/03 e s.m.i. attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e per la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento

— il D.Lgs 53/04 attuazione della Dir. 2001/93/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

— il Dec. 778/2006/CE concernente la programmazione dei controlli.

CONSIDERATO che il rispetto del benessere degli animali negli allevamenti è obiettivo prioritario della Sicurezza alimentare.

CONSIDERATI i contenuti di cui al documento allegato denominato «Piano regionale per il triennio 2011-2013 per il benessere animale» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, adeguati per il fine di cui sopra.

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

Di approvare il documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, denominato «Piano regionale per il triennio 2011-2013 per il benessere animale».

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere.

Di dare mandato alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 4 agosto 2011

Scopelliti

(segue allegato)



REGIONE CALABRIA

ALLEGATO

Piano Regionale per il benessere animale 2011/14

Il Presente Piano Regionale per il Benessere Animale (PRBA), redatto secondo le linee guida del “Piano nazionale per il benessere animale (PNBA) per il 2010” predispone, su tutto il territorio regionale, una serie di verifiche statisticamente significative atte a valutare il grado di rispetto delle norme di tutela del benessere animale, per le specie destinate alla produzione di alimenti per l’uomo.

I controlli ufficiali, oltre a garantire l’osservanza delle disposizioni vigenti, svolgono un importante compito “formativo” sugli allevatori stessi, migliorando le performance produttive e, nel contempo, i ritorni economici legati alla produzione.

Il piano vuole, altresì, rendere uniforme sul territorio regionale le modalità di esecuzione e la programmazione dei suddetti controlli.

Il Piano si sviluppa su tre target d’attività:

❖ **Sorveglianza del benessere animale in allevamento:**

Obiettivi: tutela dei requisiti minimi di protezione animale negli allevamenti;

Oggetto dei controlli: Tutte le specie allevate che rientrano nel campo d’applicazione del D.Lgs 146/01;

❖ **Tutela del benessere animale durante il trasporto:**

Obiettivi: Programmare e coordinare le attività di verifica delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale in merito alla protezione degli animali durante il trasporto.

Garantire la disponibilità dei flussi di informativi dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dagli UVAC e dai PIF alle Autorità centrali e conseguentemente alla Commissione Europea.

Oggetto dei controlli: Tutti i trasporti disciplinati dal Reg. CE 1/2005;

❖ **Tutela del benessere animale durante l’abbattimento al macello:**

Obiettivi: Garantire l’applicazione del D.Lgs n.333/1998 in maniera omogenea in tutti gli impianti di macellazione presenti sul territorio regionale;

Oggetto dei controlli: Tutte le modalità d’abbattimento disciplinate dal D.Lgs n.333/1998;

Ai fini di una razionale programmazione, tutte le attività saranno verificate secondo un'adeguata valutazione del rischio basata su:

1. Risultanze e non conformità riscontrate negli anni precedenti;
2. Adeguata formazione degli allevatori (*si ritiene che gli allevamenti condotti da allevatori che hanno seguito e superato un corso di formazione conforme al modello organizzativo e didattico stabilito dal Ministero della Salute, siano da considerare a minor rischio per il benessere degli animali allevati*);
3. Direttrici di trasporto per le quali in passato si è registrata un'elevata percentuale di irregolarità;
4. Irregolarità ripetute da parte di talune ditte di trasporto;
5. Incremento della movimentazione di determinate specie animali in alcuni periodi dell'anno, ad esempio agnelli in prossimità della Pasqua e del Natale;
6. Segnalazioni dai Punti di contatto di cui all'art. 24 del regolamento CE n. 1/2005;
7. Trasporto di specie animali per le quali il regolamento richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi, come nel trasporto di equidi domestici su lunga distanza;
8. Trasporto di animali in situazioni climatiche avverse, come facilmente riscontrabili in inverno ed in estate;
9. Tipologia strutturale degli impianti di macellazione, specie animali macellate, formazione del personale addetto;

Programmazione delle attività:

❖ Tutela del benessere animale in allevamento:

Specie animale	Caratteristica allevamenti	% minima dei controlli annuali
Vitelli a carne bianca *	Tutti i tipi	10%
Altri Bovini (tutte le categorie)	> 50 capi	15%
Suini	> 40 capi o 6 scrofe	10%
Ovaiole	Tutti i tipi	10%
Boiler	> 500 Capi	10%
Ovini e Caprini	> 50 capi	15%
Conigli	> 250 capi	15%
Bufali	> 10 capi	15%
Cavalli	> 10 capi	15%
Pesci	Tutti i tipi	15%
Animali da pelliccia	Tutti i tipi	15%
Struzzi e tacchini	> 10capi	15%
Altri avicoli	> 250capi	15%

Luogo dei controlli: Allevamenti

* è prevista la titolazione del tasso dell'emoglobina ($\geq 7.25\text{g/dl}$)

❖ Tutela del benessere animale durante il trasporto:

Trasporti superiori alle otto ore T2	10% dei mezzi in arrivo al macello	5% in arrivo in allevamento
Trasporto inferiore alle otto ore T1	2% dei mezzi in arrivo al macello	2% in arrivo in allevamento

Luogo dei controlli: allevamenti, stalle di sosta, stalle di sosta mattatoi.

❖ **Tutela del benessere animale durante l'abbattimento al macello:**

Tutti gli impianti di macellazione	Almeno un controllo all'anno **
---	---------------------------------

** (In autocontrollo, il **veterinario ufficiale delle strutture di macellazione**, dovrà effettuare almeno altri due controlli nel corso dell'anno)

Tutte le verifiche dovranno essere effettuate utilizzando le check-list prodotte per il Piano Nazionale per il Benessere Animale allegate.

Per gli allevamenti a carattere estensivo sono state approntate delle schede semplificate (allegati).

Ispezione e registrazione dei dati

Durante l'ispezione il Veterinario ufficiale raccoglie e registra:

- la data, l'identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;
- il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese;

Le categorie amministrative delle non conformità sono state suddivise in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni:

- **categoria A** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria B** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **categoria C** - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni);

La vigilanza sul benessere animale può essere svolta come attività a sé stante o in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci etc.).

Durante ogni ispezione effettuata ai sensi del presente piano, il Veterinario ufficiale deve controllare tutte le categorie di non conformità previste per la specie in esame.

Nel caso in cui il Veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale nel corso di un'attività finalizzata ad altri scopi, tale controllo per essere significativo deve riguardare almeno:

- 5 requisiti** per i vitelli (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE);
- 4 requisiti** per i suini (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE);
- 3 requisiti** per le galline ovaiole (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE);
- 5 requisiti** per tutte le specie che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 146/2001;

In tali casi i controlli dovranno essere rendicontati come "extrapiano" e non rientrano nel conteggio relativo alla percentuale minima annuale prevista dal Piano.

Si sottolinea l'importanza di mantenere una documentazione scritta dell'attività di controllo svolta, pertanto per ogni ispezione effettuata deve essere redatta l'apposita "check-list".

La registrazione dei dati relativi ai controlli è indispensabile sia quando vengono riscontrate irregolarità cui consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali che in caso di assenza di violazione delle norme o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria.

All'atto dell'ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale il veterinario ufficiale non deve trascurare taluni aspetti che, pur non essendo direttamente o specificatamente regolamentati dalle disposizioni di settore, sono stati oggetto di osservazioni da parte degli Ispettori del Food Veterinary Office nel corso delle più recenti missioni in Italia in materia di benessere animale negli allevamenti ovvero:

- a) **verifica della presenza e conformità del registro dei trattamenti;**
- b) **verifica della conformità della registrazione di carico e scarico degli animali relativamente alle movimentazioni con particolare riferimento alla mortalità;**
- c) **verifica della presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche;**
- d) **verifica dell'introduzione in allevamento di animali scortati da un documento di identificazione**
- e) **(passaporto ai sensi del Reg. CE n. 1760/2002 oppure altro documento previsto in deroga dal DM 31.01.2002) e del modello 4;**
- f) **verifica della corretta identificazione degli animali e registrazione in banca dati anagrafe zootecnica ai sensi della normativa vigente.**

Al fine di rendere più efficaci i controlli si ritiene opportuno che il veterinario ufficiale in una fase precedente l'esecuzione della visita ispettiva abbia a disposizione i dati registrati nella BDN (banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica), relativi all'azienda che sarà oggetto dell'ispezione medesima.

Organizzazione Flussi:

Entro il **30 gennaio**, i servizi territoriali, utilizzando la modulistica allegata, inoltreranno al Servizio Veterinario di Area "C" della Regione Calabria, il riepilogo delle attività di controllo svolte nell'anno precedente sia in formato cartaceo che informatico. A sua volta, lo stesso Servizio regionale, provvederà ad aggregare i dati e trasmettere il "riepilogo annuale" al competente ufficio del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario entro il **28 febbraio**.

Raccomandazione:

Gli organi accertatori dovranno usare particolare attenzione alla registrazione delle non conformità riscontrate.

Allegato 1



Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI**
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE Calabria

ASP di _____

Ex. AS di _____

**RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
DATI ANNUALI GALLINE OVAIOLE**

(D.Lgs. 146/2001 - D.Lgs. 267/2003 e succ. modifiche)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Allevamenti presenti...../_____/

percentuale di verifiche prevista /10%/

Controlli effettuati...../_____/

Percentuale effettuata...../_____/

Numero dei controlli in extrapiano...../_____/

Metodo di allevamento:

all'aperto a terra biologico

in batteria con gabbie non modificate in batteria con gabbie modificate

Se in batteria le gabbie sono disposte: su unico piano su piani sfasati su piani sovrapposti

LEGENDA

Tipo di irregolarità					Numero irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc).....							
	Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....							
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	Tutte le galline ovaiole sono ispezionate dal proprietario o dalla persona responsabile almeno una volta al giorno							
	Gli impianti con più piani di gabbie sono provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentono di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitano il ritiro delle galline							
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali							
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti							
	è presente il registro di carico e scarico/la mortalità è regolarmente registrata							
	è presente un piano di autocontrollo /GMP							
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente							
4. SPAZIO DISPONIBILE	lo spazio a disposizione di ogni gallina è sufficiente per consentirle un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causarle inutili sofferenze o lesioni, in tutte le tipologie di allevamento, ovvero:							
	GABBIE NON MODIFICATE - ogni gallina ovaiole dispone di almeno 550 cm ² di superficie della gabbia che deve essere misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni, (sono esclusi dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco)							
	GABBIE MODIFICATE - ogni gallina ovaiole dispone di almeno 750 cm ² di superficie della gabbia, di cui 600 cm ² di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm ²							
	SISTEMI ALTERNATIVI - il coefficiente di densità non è superiore a 9 galline ovaiole per m ² di zona utilizzabile. Per gli allevamenti che applicavano questo sistema al 3 agosto 1999, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie del suolo disponibile il coefficiente non è superiore a 12 volatili per m ² di superficie disponibile (fino al 31 dicembre 2011)							
5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Modello e caratteristiche delle gabbie compresi i materiali impiegati e gli utensili con i quali le galline possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze							
	I sistemi di allevamento sono concepiti e le gabbie sono sistemate in modo da impedire che le galline possano scappare							
	La gabbia e le dimensioni della relativa apertura hanno forma e dimensioni tali da permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze, lesioni o ferite							
	Il tipo di pavimentazione non è sdruciolevole, non ha asperità tali da provocare lesioni, e sostiene adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa							

LEGENDA

Allegato 1

Tipo di irregolarità					Numero irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
	Il tipo di pavimentazione consentendo agli animali di coricarsi, giacere, alzarsi, muoversi ed accudire a se stessi senza difficoltà, secondo le esigenze fisiologiche della specie.							
	Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature sono mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti.							
	I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario							
	l'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione sono adeguati e consentono di mantenere entro limiti non dannosi per le galline la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas <ul style="list-style-type: none"> all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali 							
	le deiezioni sono eliminate regolarmente							
	le galline morte sono rimosse giornalmente							
	GABBIE NON MODIFICATE (vietate a decorrere dal 1° gennaio 2012) <ul style="list-style-type: none"> la mangiatoia è utilizzabile senza limitazioni ed ha una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia; ogni gabbia, in mancanza di tetterelle o coppette, dispone di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tetterelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna gabbia; l'altezza minima delle gabbie non è inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e non è inferiore a 35 cm in ogni punto; il pavimento delle gabbie è costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non supera il 14% ovvero 8 gradi (pendenze superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare); le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie							
	GABBIE MODIFICATE <ul style="list-style-type: none"> le galline ovaiole dispongono di: <ul style="list-style-type: none"> un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile); di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare; di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole; la mangiatoia è utilizzabile senza limitazioni ed ha una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia; ogni gabbia dispone di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tetterelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole; le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori lo spazio è di almeno 35 cm; le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie. 							
	SISTEMI ALTERNATIVI - gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: <ul style="list-style-type: none"> di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatili; di abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiole In caso di utilizzazione di abbeveratoio a tetterella o a coppetta è prevista almeno una tetterella o una coppetta							

LEGENDA

Tipo di irregolarità					Numero irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
	<p>ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tetterelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole;</p> <ul style="list-style-type: none"> di almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo è prevista una superficie di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole; di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera: la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm; di una superficie di lettiera di almeno 250 cm² per ovaiole; la lettiera occupa almeno un terzo della superficie al suolo <p>Il pavimento degli impianti è costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa.</p> <p>Se il sistema di allevamento consente alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> il numero di livelli sovrapposti è limitato a 4; l'altezza libera minima fra i vari livelli è di 45 cm; le mangiatoie e gli abbeveratoi sono ripartiti in modo da permettere a tutte le ovaiole un accesso uniforme; i livelli sono installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori <p>Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> le diverse aperture del passaggio danno direttamente accesso allo spazio all'aperto, hanno un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm e sono distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; è comunque disponibile un'apertura totale di 2 m ogni 1000 ovaiole; <p>Gli spazi all'aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> hanno (al fine di prevenire qualsiasi contaminazione) una superficie adeguata alla densità di ovaiole allevate e alla natura del suolo; sono provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e (se necessario) e di abbeveratoi appropriati 							
6. ILLUMINAZIONE MINIMA	<p>Nei periodi di luce tutti gli edifici sono dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente.</p> <p>Dopo i primi giorni di adattamento il regime previsto è tale da evitare problemi di salute e di comportamento, è pertanto seguito un ciclo di 24 ore che comprendere un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto (a titolo indicativo tale periodo è pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari).</p> <p>In concomitanza con la diminuzione della luce è rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.</p> <p>Nel caso di illuminazione naturale, le aperture per la luce sono disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali di allevamento</p>							
7. ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	<p>I sistemi produttivi sono sistemati in modo da ridurre al minimo possibile il livello sonoro e da evitare rumori di fondo od improvvisi.</p> <p>sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR</p> <p>La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.</p> <p>in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto</p> <p>gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno</p>							
8. ALIMENTAZIONE,	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista							

Allegato 1

LEGENDA

Tipo di irregolarità					Numero irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONI DI ALTRE SOSTANZE	di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente							
	I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario							
	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle ovaiole							
	Viene garantito ad ogni singolo soggetto l'accesso agli alimenti contemporaneamente o con un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività							
	Viene fornita costantemente acqua fresca in quantità sufficiente e di qualità							
9. MUTILAZIONI	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.L.gs. 146/2001: a) non vengono praticati interventi che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni b) il taglio delle ali e la bruciatura dei tendini, se necessari sono eseguiti esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione							
	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.L.gs. 267/2003 e succ integr. e modif, ovvero: 6. non vengono praticate mutilazioni. 7. il taglio del becco, consentito solo per comprovate e documentate esigenze per evitare plumofagia e cannibalismo, viene effettuato da personale qualificato sotto la responsabilità di un medico veterinario, su pulcini di età inferiore a dieci giorni.							
10. PROCEDURE D'ALLEVAMENTO	non sono praticati, nell'allevamento naturale o artificiale, procedimenti di allevamento ed interventi che provochino o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni							
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti							
Totale								



Allegato 2

*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE Calabria

ASP di _____

(ambito territoriale) Ex. AS di _____

**RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
DATI ANNUALI SUINI**

(D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 534/92 e successive modifiche)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Allevamenti presenti...../_____/

percentuale di verifiche prevista /10%/

Controlli effettuati...../_____/

Percentuale effettuata...../_____/

Numero dei controlli in extrapiano...../_____/

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

Allegato 2

Tipo di irregolarità					N. di provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni			
Requisito	Definizione dei requisiti				A	B	C
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti						
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative (art. 3 e allegato al D.Lgs. 53/2004)						
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....						
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta/di						
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali						
	sono presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, o che sono malati o feriti ecc.)						
	gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato						
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie						
	I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso); SCROFE E SCROFETTE: • se necessario, sono sottoposte a trattamenti contro i parassiti interni ed esterni vengono pulite se sistemate negli stalli da parto						
	SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO: • quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale • la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono) • qualora necessaria, la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento • i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri • sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta • gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario						
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme						
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata						
	è presente un piano di autocontrollo /buone pratiche di allevamento						
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente						

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)																	
		si	no	osservazioni		A	B	C															
Requisito	Definizione dei requisiti																						
4. LIBERTÀ DI MOVIMENTO	la libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni																						
	è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette (in vigore in Italia dal 1° gennaio 2001)																						
	gli attacchi eventualmente utilizzati per gli altri suini non provocano lesioni e consentono ai suini di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati																						
	SCROFE E SCROFETTE: <ul style="list-style-type: none"> sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi dietro alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito. gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre 																						
	LATTONZOLI <ul style="list-style-type: none"> una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato vi è una idonea fonte di calore nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà 																						
5. SPAZIO DISPONIBILE	le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno:																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso vivo kg</th> <th>m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 fino a 20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Oltre a 20 fino a 30</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Oltre a 30 fino a 50</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Oltre a 50 fino a 85</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Oltre a 85 fino a 110</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Oltre 110</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende:</i></p> <p>le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione 2,25 mq per ciascuna scrofa <p>se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> meno di sei animali le superfici libere disponibili <u>devono essere</u> aumentate del 10%; 40 o più animali le superfici libere disponibili <u>possono essere</u> ridotte del 10 % <p>nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette <u>sono</u> allevate in gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m. <p><i>deroga per la aziende con meno di 10 scrofe:</i></p> <p>le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto</p>	Peso vivo kg	m ²	Fino a 10	0,15	Oltre 10 fino a 20	0,20	Oltre a 20 fino a 30	0,30	Oltre a 30 fino a 50	0,40	Oltre a 50 fino a 85	0,55	Oltre a 85 fino a 110	0,65	Oltre 110	1,00						
Peso vivo kg	m ²																						
Fino a 10	0,15																						
Oltre 10 fino a 20	0,20																						
Oltre a 20 fino a 30	0,30																						
Oltre a 30 fino a 50	0,40																						
Oltre a 50 fino a 85	0,55																						
Oltre a 85 fino a 110	0,65																						
Oltre 110	1,00																						
6. EDIFICI E LOCALI DI STABILIZZAZIONE	i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali																						
	non vi sono spigoli taglienti o sporgenze																						
	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali																						
	- all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali																						

Allegato 2

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
						A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti	si	no	osservazioni				
			<p><u>rumori</u> - dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi</p> <p><u>i locali di stabulazione</u> sono costruiti in modo di permettere agli animali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali) <p><u>il locale/recinto infermeria</u> è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente</p> <p><u>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario</p>					
7. ILLUMINAZIONE MINIMA	dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno							
8. PAVIMENTAZIONI	<p><u>i pavimenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono sdruciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini • sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali • sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini • se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile • gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori <p>• la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq</p> <p>• nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini</p> <p>• se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli</p> <p><u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE - una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo: <ol style="list-style-type: none"> 1) di almeno 0,95 mq per ogni scroffetta 2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.) • i pavimenti fessurati <u>in calcestruzzo</u> per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno: <ol style="list-style-type: none"> a) l'ampiezza massima delle aperture di: <ul style="list-style-type: none"> • 11 mm per i lattonzoli; • 14 mm per i suinetti; • 18 mm per i suini all'ingrasso; • 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; b) l'ampiezza minima dei travetti: <ul style="list-style-type: none"> • 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; • 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 							

Allegato 2

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
9. MATERIALE MANIPOLABILE	i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali <ul style="list-style-type: none"> • indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro) specificare..... • indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile 							
	SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)							
	<u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u> le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfa almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato al D.Lgs. 53/2004 <ul style="list-style-type: none"> • indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro) specificare..... • indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile 							
10. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente							
	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario							
	tutti i suini sono nutriti almeno una volta al giorno							
	se sono alimentati in gruppo e non <i>ad libitum</i> o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo							
	le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività							
	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali							
	a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente <ul style="list-style-type: none"> • i secchi, i poppai, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione • ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente • le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento 							
11. MANGIMI CONTENENTI FIBRE	per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente ed alimenti ad alto tenore energetico							
12. MUTILAZIONI	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 ed all'allegato al D.Lgs. 534/1992, Capitolo I, punto 8 Sono praticate: <ol style="list-style-type: none"> la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie liscia intatta la riduzione delle zanne dei verri, se necessaria, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza il mozzamento di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita. la castrazione dei suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita l'apposizione di un anello al naso, (ammesso solo quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto) tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (art. 5 bis) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche							

Allegato 2

Tipo di irregolarità		N. irregolarità			N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
Requisito	Definizione dei requisiti						
	<p>se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario</p> <ul style="list-style-type: none"> il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità). è necessario che vi sia documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario). 						
13. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)						
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti						
	<p>LATTONZOLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso) i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli) 						
14. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali						
	in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto						
	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno						
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR						
Totale							

Allegato 3



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO**

REGIONE Calabria

ASP di _____

Ex. AS di _____

**RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
DATI ANNUALI VITELLI**

(D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 533/92 e successive modifiche)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Allevamenti presenti...../_____/

percentuale di verifiche prevista /10%/

Controlli effettuati...../_____/

Percentuale effettuata...../_____/

Numero dei controlli in extrapiano...../_____/

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

Allegato 3

LEGENDA

Tipo di irregolarità					N. di provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni			
Requisito	Definizione dei requisiti				A	B	C
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti						
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative						
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....						
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/di (1 volta/di se stabulati all'aperto)						
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali						
	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole						
	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato						
	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario						
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie						
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme						
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata						
	gli animali sono correttamente identificati e registrati						
	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento						
	è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'HB						
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente						
4. LIBERTA' DI MOVIMENTO	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni						
	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà						
	i vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi succedanei per un periodo massimo di 1 ora						
	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati						
5. SPAZIO DISPONIBILE	i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali						
	sono presenti vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario						
	i recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti, le pareti divisorie non sono costituite da muri compatti, ma sono traforate, salvo nel caso in						

LEGENDA

Tipo di irregolarità		N. osservazioni			N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
						A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti	si	no	osservazioni				
	cui sia necessario isolare i vitelli							
	lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno: mq 1.5 per vitelli di p. v. <150 Kg mq 1.7 per vitelli di p. v. >150 Kg e < 220Kg mq 1.8 per vitelli di p. v. >220 Kg							
6. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili							
	Gli animali tabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato							
	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia							
	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali							
	i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione ogni alimento avanzato viene rimosso							
	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento							
	gli escrementi, l'urina i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità							
	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli							
	la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata							
	è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli < 2 settimane vita) <i>il locale/recinto infermeria</i> è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente <i>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</i> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario							
	7. ILLUMINAZIONE MINIMA	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo						
8. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno							
	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore							
	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime							
	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)							
	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso							
	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti							
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR							
9. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente							
	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario							
	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli							
	i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno							

LEGENDA

Allegato 3

Tipo di irregolarità					N. di provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni			
Requisito	Definizione dei requisiti				A	B	C
	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente						
	a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande						
	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore						
	i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita						
	vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro						
	il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda						
	il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda						
	esiste una banca aziendale del colostro						
4. TASSO DI EMOGLOBINA	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli						
	la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl)						
10. MANGIMI CONTENENTI FIBRE	dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane)						
11. MUTILAZIONI	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 sono praticate: <ul style="list-style-type: none"> la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione 						
12. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)						
	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente						
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti						
	è rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli						
	I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatizzazione ombelico esterno completa)						
	in un numero significativo di soggetti si evidenziano comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo						
Totale							



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO**

REGIONE Calabria

ASP di _____

Ex. AS di _____

**RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
DATI ANNUALI SPECIE.....
(D.Lgs. 146/2001e successive modifiche)**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Allevamenti presenti...../_____/	
percentuale di verifiche prevista /10%/	
Controlli effettuati...../_____/	Percentuale effettuata...../_____/
Numero dei controlli in extrapiano...../_____/	

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

Allegato 4

LEGENDA

Tipo di irregolarità		N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)					
					si	no	osservazioni
Requisito	Definizione dei requisiti				A	B	C
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti						
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative						
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....						
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali sono ispezionati almeno 1 volta/di						
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali						
	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole						
	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato						
	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario						
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie						
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme						
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata						
	gli animali sono correttamente identificati e registrati (se previsto dalla normativa)						
	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento						
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente						
4. LIBERTA' DI MOVIMENTO	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni						
	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà						
	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati						
	i recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti						
5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili						
	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato						
	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia						
	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali						

LEGENDA

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
6. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento							
	gli escrementi, l'urina i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità							
	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli							
	<i>È presente un locale/recinto infermeria</i> , chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente							
	<i>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</i> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario							
	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo							
	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno							
7. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore							
	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime							
	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)							
	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso							
	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti							
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR							
	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente							
8. MUTILAZIONI	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario							
	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli							
	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni							
	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore							
9. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19							
	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)							
	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente							
Totale	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti							

REGIONE ASP di
Ex AS... di

Riepiloghi delle attività di controllo della protezione animale in fase di macellazione
relativi all'anno.....

D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

Mattatoi presenti...../_____/

percentuale di verifiche annuali previste /100 %/

Controlli effettuati...../_____/ Percentuale effettuata...../_____/

Numero dei controlli in extrapiano...../_____/

Requisiti	N° n.c. rilevate	di cui riferite a	Numero
1.01		stalle e recinti	
1.02		pareti e attrezzature	
1.02		spostamenti	
1.02		superfici	
1.02		lavabili e disinfettabili	
1.03		illuminazione stalle e recinti	
1.03		possibilità di legare gli animali	
1.03		lettiera	
1.04		alimentazione	
1.04		abbeveraggio	
1.05		benessere termico	
1.05		sistema d'emergenza ventilazione meccanica	
1.06		ponti rampe e passerelle	
1.07		inclinazione e materiali rampe	
1.08		aree di stablazione all'aperto adeguate	
1.09		locali d'isolamento	
1.10		caratteristiche corridoi	
1.11		procedure di stordimento per animali in difficoltà	
1.11		carrello per trasporto animale stordito sul mezzo	
1.12		schermatura visiva fase di stordimento	
1.13		stordimento con proiettile captivo	
1.13		elettronarcosi	
1.13		biossido di carbonio	
1.13		altro	
1.13		attrezzature di ricambio	
1.13		procedura di controllo	
1.14		stordimento con proiettile captivo diverso per le diverse specie	
1.14		pistole di riserva	
1.14		controlli e revisione periodiche registrate	
1.14		registrazione dei colpi utilizzati	
1.15		impianto per elettronarcosi con sistema di controllo elettricità	
1.15		dispositivo per la durata della scossa ben visibile dall'operatore	
1.15		doccette in prossimità	
1.16		misuratore del gas nella cella di stordimento	
1.17		autocontrollo procedure di verifica del benessere	

REGIONE CALABRIA: RAPPORTO ANNUALE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

ASP Cosenza area territoriale Ex AS1 Paola

Anno: 2010

Animali trasportati (n. di capi)		1 Bovini	2 Suini	3 Piccoli Ruminanti	4 Equini	5 Volatili domestici e conigli	6 Altre specie
a Da macello							
b Da esportazione (solo verso Paesi Terzi)							
c Importati per allevamento							
d Altri animali trasportati							
a+b+c+d							0
Numero delle ispezioni		Numero di animali (indicare il n. di animali corrispondente al n. di mezzi di trasporto della colonna 1 - non inserire il n. di partite)					
1 Sul mezzo di trasporto (indicare il n. dei mezzi di trasporto ispezionati, o in relazione agli animali ispezionati)							
a Durante il trasporto stradale							
b Al luogo di arrivo							
c1 Al mercato							
c2 Al luogo di partenza							
c3 Ai punti sosta							
c4 Ai punti di trasferimento							
a+b+c1+c2+c3+c4							
Controlli documentali (indicare il n. di mezzi di trasporto per i quali è stato controllato il corredo documentale)							
Numero di violazioni		Numero di animali (indicare il n. animali oggetto di violazione)					
1 Sul mezzo di trasporto (indicare il n. dei mezzi di trasporto ispezionati, o in relazione agli animali ispezionati, che hanno presentato infrazioni)							
a Durante il trasporto stradale							
b Al luogo di arrivo							
c1 Al mercato							
c2 Al luogo di partenza							
c3 Ai punti sosta							
c4 Ai punti di trasferimento							
a+b+c1+c2+c3+c4							
Controlli documentali (indicare il n. di mezzi di trasporto per i quali il corredo documentale controllato ha presentato infrazioni)							